

STATO ROMANO STORIA DELLE STRUTTURE COSTITUZIONALI

1. — Tutti sanno che il primo esplicito uso del termine « stato » risale soltanto a Nicolò Machiavelli, nel famosissimo esordio del Principe¹. D'altra parte, non deve trarre in inganno, per quanto riguarda i Romani, l'altrettanto famosa definizione ulpiana del *ius publicum* come « *ius, quod ad statum rei Romanae spectat* ». L'esame ravvicinato di quella definizione porta infatti facilmente ad intendere che in essa « *status* » ha il senso di situazione, condizione, funzionalità di un oggetto che è la *res Romana*, cioè la realtà socio-politica romana nel suo complesso². E per l'appunto di *res Romana* in questa accezione parlò già il grande poeta Ennio tra il terzo e il secondo secolo avanti Cristo, affermando, in un celebre verso, che essa, la potente realtà romana dei suoi tempi, aveva il suo saldo fondamento nei costumi degli uomini dei tempi più antichi (« *moribus antiquis res stat Romana virisque* »)³.

Res Romana non è tuttavia né l'unica, né la più diffusa tra le espressioni di cui i Romani si avvalsero per designare la loro comunità politica. Largamente essi usarono espressioni subbiettivizzate come « *Romani* », « *Quirites* », « *Romani Quiritesque* », « *populus Romanus Quiritium* », « *senatus populusque Romanus* »⁴. Non meno largamente essi fecero ri-

* Inedito. Destinato a *Digesto*.⁴ *Discipline publicistiche* (Torino).

¹ « Tutti li stati, tutti e' domini che hanno avuto et hanno imperio sopra li uomini, sono stati e sono o repubbliche o principati ». *Amplius*, sul tema: N. BOBBIO, s.v. *Stato*, in *Enciclopedia Einaudi* 13 (1981) 461 ss.

² Ulp. 1 *inst.* D. 1.1.1.2: ... *Publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem: sunt enim quaedam publice utilia, quaedam privatim (etc.)*. Sul frammento, per tutti: A. GUARINO, *Dir. privato rom.*¹⁰ (1994) 148 ss. e nt. 12.1, con letteratura. La frase « *sunt-privatim* » (secondo molti interpolata, ma a mio avviso genuina) chiarisce che lo *status rei Romanae* si limita a ciò che concerne l'*utilitas* del popolo romano nel suo complesso, escludendo la *singulorum utilitas*, che costituisce materia del *ius privatum*.

³ *Annales*, fr. *incertae sedis* n. 500 (Vahlen).

⁴ La tendenza a designare gli stati col ricorso al nome delle popolazioni che

corso a tre parole di sapore piú tecnico e di riferimento obbiettivistico, che furono « *civitas* », « *respublica* », « *imperium* »⁵.

A proposito dei tre vocaboli ora detti bisogna subito puntualizzare due cose: primo, che essi, pur avendo tra loro convissuto quasi per tutto il corso della storia di Roma, che va (ricordiamolo) dal sec. VIII a. C. al sec. VI d. C., non ebbero un significato sempre tra loro conforme, anzi non ebbero un significato sempre internamente costante; secondo, che essi non si atagliano (o non si sono sempre atagliati) esattamente al concetto (per dirla alla moderna) di stato, ma includono (od hanno spesso e piú o meno a lungo accolto in sé) anche elementi indicativi di quella componente dello stato che si suole modernamente qualificare « governo »⁶. Pertanto, fare caso ai « nomi » è indubbiamente necessario, ma non è sufficiente. Non sempre « *nomina sunt consequentia rerum* ». Una ricostruzione storica delle strutture costituzionali romane deve badare anche e sopra tutto alle « cose », cercando, nei limiti del possibile di tenere ben distinte le strutture che hanno via via caratterizzato nei secoli la comunità politica romana, presa nel suo insieme, dai modi di governo che sono stati via via relativi a quelle strutture, nonché (si badi) dalle variazioni del regime di funzionamento che negli assetti di governo si sono via via verificate.

Questo metodo di osservazione si raccomanda per una ragione molto importante: ché, come vedremo tra poco, il passaggio dall'una all'altra struttura costituzionale fu spesso preceduto e determinato (cosa, del resto, non nuova nella storia dei popoli) proprio dall'evolversi delle forme di governo o dei relativi regimi di funzionamento.

ne fanno parte è stata e sarà sempre e dovunque diffusissima. Le principali terminologie romane di questo tipo verranno illustrate *infra*, nei luoghi opportuni. Qui sia solo ricordato, a titolo di singolarità, che il termine « *Quiris* » acquistò col tempo, accanto al suo valore solenne di romano al piú alto livello, anche il senso di cittadino inerme, quindi, come talvolta si dice oggi, di pacifico « borghese ». Cfr. Suet. *Caes.* 70, Tac. *Ann.* 1.42.

⁵ Mai si incontra nel senso inequivoco di stato il termine « *principatus* », largamente usato nelle trattazioni moderne per designare lo stato dei primi tre secoli d. C. (v. *infra* n. 4).

⁶ Tale è, come vedremo, il caso di « *imperium* », che nel suo senso di base equivale a potestà di comando. « *Civitas* » si incontra spesso nel significato di cittadinanza, con particolare riguardo a coloro che, diversamente dai sudditi, potevano accedere in piú o meno larga misura (quanto meno, attraverso la partecipazione alle assemblee deliberanti) alla direzione della cosa pubblica. Esente da significazioni subbiettivistiche è solo il termine « *respublica* ».

Ecco il motivo per cui lo storiografo del diritto e della costituzione romana non può quietamente accontentarsi, almeno a mio avviso, della progressione storica prospettata nelle opere degli storici non specialisti⁷ e non di rado accolta, solo con minime varianti e precisazioni, da vari suoi colleghi specialisti: la progressione che va dal *regnum* originario (sec. VIII-VI a. C.) alla *respublica* consolare ed antimonarchica (sec. VI-I a. C.) e finalmente all'*imperium Romanum* (sec. I-VI d. C.), tutt'al più suddiviso, quest'ultimo, in periodo dell'« alto impero » o del principato (sec. I-III) e periodo del « basso impero » o dell'assolutismo (sec. IV-VI)⁸. È vero che le fonti di cui disponiamo confortano in buona parte proprio l'esposizione di questa vicenda progressiva, ma non bisogna dimenticare che esse, pur quando sono o si sforzano di essere imparziali, hanno tutte carattere politico e che, pertanto, non vanno alla ricerca, di là dell'« accaduto » e dell'apparente sul piano sociale, anche della retrostante ed eventualmente diversa realtà costituzionale. È nel rilievo delle loro contraddizioni, nell'intuizione delle loro implicite denunce, nell'analisi critica di tutte le loro notizie e di molti tra i loro silenzi che consiste la ricerca della realtà costituzionale: ricerca (è inevitabile) impastata anche di ipotesi, o a volte di pregiudizi, per cui va a finire che « *quot homines tot sententiae* »⁹.

Premesso questo doveroso avvertimento, passo ad esporre qui di seguito le linee essenziali, ed esse soltanto, dei quattro assetti costituzionali che si sono succeduti, almeno secondo il mio punto di vista¹⁰, nella storia

⁷ Per la storiografia non specialistica (detta anche politica) v. per tutti, entro la vastissima letteratura, quanto sinteticamente e limpidamente esposto in M. CARY-H. H. SCULLARD, *Storia di Roma* in tre volumi (tr. ital. dell'edizione 1973³ [Bologna 1981]), che si arresta alla morte di Costantino il Grande (337 d. C.), termine ultimo (almeno per gli autori) dell'« alto impero ». Per il « basso impero » sino a Giustiniano I, v. *infra* nt. 39.

⁸ Per la storiografia specialistica v. per tutti, entro la non esigua letteratura, quanto esposto, secondo gli schemi tradizionali, in AA. VV., *Lineamenti di storia del diritto romano*² (Milano 1989, direz. M. TALAMANCA).

⁹ Due le trattazioni approfondite da tenere particolarmente presenti: il vecchio, ma tuttora fondamentale trattato di Th. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*³ (Graz 1887-1888, rist. 1952), orientato verso una sistemazione unitaria delle istituzioni del regno, della repubblica e del principato; la moderna e aggiornata analisi dia-cronica svolta da F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*² (Napoli 1972-75), con considerazione anche dell'assolutismo imperiale sino a Giustiniano I.

¹⁰ V. A. GUARINO, *Storia del diritto romano*⁹ (Napoli 1993). Altra bibliografia relativa al mio punto di vista sarà indicata nei luoghi opportuni.

